# Certificazione ASB Formatrici e formatori di pratica

Regolamento



### Contenuto

1.	Generalità	3
2.	Organizzazione e compiti	3
3.	Certificazione di istituti e gruppi bancari	4
4.	Certificazione di formatrici/formatori di pratica	5
5.	Certificato ASB	7
6.	Compensi, costi	8
7.	Disposizioni finali	8

#### Generalità

#### Organo responsabile, obiettivo e finalità del regolamento

L'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) è promotrice di un sistema di certificazione per le formatrici e i formatori di pratica degli istituti membri dell'ASB, che comprende

- la certificazione (riconoscimento) di istituti / gruppi bancari,
- · la certificazione di corrispondenti formatrici/formatori di pratica,
- · linee guida per la valutazione e lo sviluppo delle competenze di formatrici/formatori di pratica,
- · il rilascio di certificati a formatrici/formatori di pratica di istituti/gruppi bancari certificati

in conformità con il presente regolamento.

#### Obiettivo e finalità del sistema di certificazione

Il sistema di certificazione per le formatrici/ i formatori di pratica, basato sulle indicazioni dell'ASB, persegue i seguenti obiettivi:

- · migliorare ulteriormente il richiamo e il prestigio dell'attività di formatrice/formatore di pratica;
- · accrescere in via generale il livello qualitativo dell'attività di formatrice/formatore di pratica;
- garantire la comparabilità dell'attività di formatrice/formatore di pratica;
- · accrescere l'idoneità al mercato del lavoro delle formatrici/dei formatori di pratica;
- · assicurare la trasparenza verso l'interno e verso l'esterno.

### 2. Organizzazione e compiti

#### Organizzazione

L'ASB prevede che le seguenti istituzioni svolgano i compiti previsti dal presente regolamento:

- · Commissione tecnica Formazione ASB
- · Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica
- Filiale ASB
- · Istituti membri dell'ASB

#### Commissione tecnica per la formazione dell'ASB

La Commissione tecnica per la formazione dell'ASB è responsabile delle modifiche a questo regolamento.

#### Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica

Il Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica è composto da un massimo di 8 membri. I membri sono eletti dalla filiale ASB.

Al Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica spetta la responsabilità di

- verifica delle richieste di certificazione da parte degli istituti membri (compresa l'analisi dei concetti che attestino la garanzia delle competenze di sviluppo, di supervisione e gestionali),
- · certificazione di istituti / gruppi bancari,
- · controllo della conformità ai criteri e alle specifiche di qualità,
- · verifica dei requisiti di certificazione,
- · proposte di adeguamento dell'attuale regolamento alla Commissione tecnica per la formazione.

I membri del Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica sono soggetti agli obblighi di riservatezza consueti nel ramo banca.

#### Filiale ASB

La filiale ASB è responsabile a livello operativo delle attività e dei compiti dell'area «Certificazione di formatrici/formatori di pratica». In particolare, essa svolge i seguenti compiti:

- selezione del Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica,
- accettazione delle domande di certificazione di concetti e inoltro al Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica,
- · invito a presentare domande per la certificazione,
- · creazione e mantenimento di una semplice banca dati di formatrici/formatori di pratica certificati,
- verifica dei requisiti del certificato e rilascio del certificato,
- · relazioni pubbliche e comunicazione,
- · sostegno agli istituti membri interessati e certificati,
- · determinazione delle tariffe dei certificati.

#### Istituti membri dell'ASB

Gli istituti / i gruppi bancari certificati sono tenuti a fornire specialisti per l'attività svolta nel Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica.

### Certificazione di istituti e gruppi bancari

#### Procedura di certificazione

- 1. Gli istituti membri dell'Associazione svizzera dei banchieri che ambiscono a una certificazione delle proprie formatrici/dei propri formatori di pratica possono inoltrare un'apposita domanda all'ASB stessa. Unitamente a tale richiesta deve essere inoltrato un concetto da presentare al Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica. Il concetto attesta la garanzia interna all'azienda delle competenze di sviluppo, di supervisione e gestionali attese da parte dei formatori/delle formatrici di pratica.
- Il Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica esegue una valutazione e riassume i risultati e le raccomandazioni in un rapporto. Il concetto viene valutato sulla base dei documenti presentati dal richiedente e della presentazione.
- 3. La decisione in merito alla richiesta di certificazione spetta al Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica.
- 4. L'ASB informa per iscritto l'istituto richiedente in merito alla decisione presa.

#### Condizioni per la certificazione dell'istituto

I progetti di formazione e supervisione di formatrici/formatori di pratica degli istituti membri dell'ASB vengono esaminati in base ai principi e criteri elencati qui di seguito.

- 1. Panoramica dell'organizzazione del settore delle giovani leve:
- · i referenti per le questioni relative alle giovani leve e alla formazione
- · i compiti, le responsabilità e le competenze dei singoli organi
- · le misure che garantiscono il controllo della formazione
- · apprezzamento dell'attività di formatrici/formatori di pratica

- 2. Panoramica della formazione in azienda:
- strumenti di implementazione (ad es. rapporto di formazione)
- · piano di formazione a livello di persone in formazione
- moduli, liste di controllo e documenti per persone in formazione e formatrici/formatori di pratica
- · periodicità della qualificazione delle persone in formazione
- 3. Panoramica delle competenze di sviluppo, di supervisione e gestionali di formatrici/formatori di pratica:
- formazione professionale per formatrici/formatori di pratica (cioè, acquisizione e aggiornamento di competenze rilevanti)
- utilizzo di strumenti di feedback

#### verifica dei requisiti di certificazione

I requisiti di certificazione vengono rivisti dal Comitato di esperti per la certificazione di formatrici/formatori di pratica ogni cinque anni o ad hoc se vi sono indicazioni di lacune.

#### Diritti e obblighi degli istituti

Gli istituti certificati hanno il diritto di includere la seguente nota nel loro materiale informativo:

L'istituto XY soddisfa i criteri di qualità richiesti dall'Associazione Svizzera dei Banchieri per formatrici/formatori di pratica in conformità al «Regolamento di certificazione dell'ASB per formatrici/formatori di pratica» del 1° gennaio 2024.

Se la certificazione viene concessa, l'istituto si impegna per iscritto a rispettare le specifiche e i criteri di qualità e a informare la filiale di qualsiasi cambiamento rilevante, in particolare un cambiamento della persona responsabile della certificazione di formatrici/formatori di pratica presso il rispettivo istituto. La segnalazione di modifiche rilevanti non porta necessariamente alla revisione di una decisione. Le modifiche vengono valutate in relazione all'esame iniziale dalla filiale e dal Comitato tecnico per la certificazione di formatrici/formatori di pratica.

### Certificazione di formatrici/formatori di pratica

#### Assicurazione delle competenze da parte dell'Istituto

L'istituto si assicura che le formatrici/i formatori di pratica abbiano le competenze di sviluppo, di supervisione e gestionali prescritte dall'ASB.

#### Condizioni per la certificazione di formatrici/formatori di pratica

Le formatrici/i formatori di pratica fungono da modelli, coach, formatrici o formatori, supervisori, mentori e trainer e sono responsabili dello sviluppo o dell'acquisizione delle competenze operative o degli obiettivi di formazione professionale.

- Le formatrici/i formatori di pratica hanno una formazione di base completa, una qualifica equivalente nella professione oggetto della formazione o una solida esperienza professionale nel settore oggetto della formazione.
- 2. Dispongono di una conferma del conseguimento di una formazione riconosciuta come formatrice/formatore di pratica (attestato di partecipazione al corso per formatrice/formatore di pratica, diploma di formatrice/formatore professionale).

- 3. Esercitano attivamente la funzione di formatrice/formatore di pratica come persona responsabile principale da 18 mesi.
- 4. Le formatrici/i formatori di pratica hanno un'ampia e fondata esperienza nel settore oggetto della formazione. Inoltre, conoscono il piano di formazione corrispondente, i valori chiave della formazione nonché gli aggiornamenti e le modifiche.
- 5. Le formatrici/i formatori fungono da modelli nei confronti delle persone in formazione e mostrano entusiasmo nello sviluppo, nell'assistenza, nella guida e nella formazione professionale di giovani talenti.
- 6. Le formatrici/i formatori di pratica soddisfano le competenze di sviluppo, di supervisione e gestionali e le applicano costantemente nella pratica quotidiana.

Le condizioni richieste dall'ASB per le formatrici/i formatori di pratica degli istituti certificati sono verificate con i seguenti strumenti:

#### 1. Piano di formazione a livello di persone in formazione

Le formatrici/i formatori di pratica attuano il piano di formazione a livello di persone in formazione secondo le specifiche dell'azienda, in cui vengono stabilite le modalità di raggiungimento delle competenze operative o degli obiettivi formativi attraverso gli strumenti di implementazione dell'azienda.

Il piano di formazione a livello di persone in formazione comprende i seguenti elementi:

- · competenze operative, comprese le domande guida o gli obiettivi formativi,
- scadenze (ad es. colloqui, compiti pratici o traguardi),
- · un flusso di processo metodico, chiaro e logico,
- sequenze di istruzione e formazione,
- metodi e attività per sviluppare competenze operative, domande guida oppure obiettivi formativi.

Il piano di formazione è redatto dalla persona responsabile delle nuove leve/della formazione professionale o dalla formatrice/dal formatore di pratica e serve come strumento di gestione e coaching. Viene presentato alle persone in formazione nel corso del colloquio introduttivo.

#### 2. Strumenti di formazione aziendali

Le formatrici/i formatori di pratica applicano gli strumenti aziendali, fornendo istruzioni, accompagnamento e valutazioni.

Le formatrici/i formatori di pratica sono responsabili dello sviluppo o dell'acquisizione delle competenze operative o degli obiettivi formativi loro assegnati. Per garantire lo sviluppo o l'acquisizione delle competenze operative o degli obiettivi formativi si utilizzano diversi metodi di insegnamento e apprendimento.

Inoltre, le formatrici/i formatori di pratica consentono alle persone in formazione di svolgere i compiti assegnati di propria iniziativa, in modo professionale, flessibile e orientato agli obiettivi; cioè:

- · quale obiettivo deve essere raggiunto con l'esecuzione del compito,
- in quale arco di tempo il compito deve essere completato,
- · quali mezzi ausiliari utilizzare,
- · quali fasi operative sono necessarie per il compito,
- · riflessione sui risultati finali,

- · l'esperienza e le conoscenze che questo compito ha richiesto,
- e di tenerli presenti.

#### 3. Strumenti di feedback dei responsabili della supervisione e delle persone in formazione

La comunicazione è un fattore fondamentale nel lavoro con le persone in formazione. Le formatrici/i formatori di pratica

devono essere in grado di esprimersi chiaramente, di ascoltare attivamente, nonché di dare e ricevere feedback. Gli strumenti di feedback sono una componente importante per le competenze di sviluppo, di supervisione e gestionali delle formatrici/dei formatori di pratica.

Per poter ricevere la certificazione, le formatrici/i formatori di pratica devono essere valutate/i sei volte:

- · tre volte dalla persona responsabile della supervisione
- · tre volte dalle persone in formazione

Si possono valutare colloqui introduttivi, intermedi, di istruzione o di qualificazione.

In questi colloqui vengono verificati i criteri di valutazione indicati di seguito.

- · L'obiettivo e il contesto del colloquio sono stati resi noti.
- Il colloquio ha un flusso logico ed è strutturato in modo chiaro.
- Le critiche sono esposte in modo costruttivo.
- · La comunicazione è aperta.
- · Il linguaggio è chiaro e comprensibile.
- Le formatrici/i formatori di pratica rispondono alle persone in formazione, le lasciano parlare, le ascoltano attivamente.
- Le formatrici/i formatori di pratica fanno riferimento all'acquisizione delle competenze operative o degli obiettivi formativi e ne traggono le fasi di sviluppo insieme alle persone in formazione.

### 5. Certificato ASB

#### Condizioni di rilascio del certificato

Gli istituti e i gruppi bancari certificati possono richiedere all'ASB un certificato per le formatrici/i formatori di pratica che soddisfano

le condizioni di cui sopra.

Il certificato riporta i seguenti elementi:

- · dati personali della formatrice/del formatore di pratica,
- · firme dell'ASB,
- indicazione che la formatrice/il formatore di pratica ha esercitato la funzione di responsabile principale per almeno 18 mesi,
- indicazione che la formatrice/il formatore di pratica possiede le competenze di sviluppo, di supervisione e gestionali richieste dall'ASB.

#### Procedura di rilascio del certificato

1. Gli istituti certificati possono richiedere due volte l'anno, entro le scadenze annunciate dall'ASB, il rilascio di un certificato per le proprie formatrici/i propri formatori di pratica utilizzando il modulo disponibile

presso la filiale ASB. Con una firma, l'istituto conferma che le formatrici/i formatori di pratica soddisfano tutti i requisiti e i criteri di qualità specificati dall'ASB per la certificazione.

- 2. L'ASB verifica le informazioni, rilascia i certificati e li rispedisce firmati all'istituto dietro pagamento di una tariffa
- 3. La consegna dei certificati alle formatrici/ai formatori di pratica è di competenza degli istituti certificati.

#### Elenco delle persone certificate

I nomi dei titolari/delle titolari dei certificati sono iscritti dall'ASB in un registro.

### 6. Compensi, costi

I costi del sistema di certificazione (costi di verifica, costi di ufficio, ecc.) sono coperti dalle tasse di certificazione. Non sono previsti costi per le certificazioni e le ricertificazioni.

### 7. Disposizioni finali

#### Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Commissione tecnica Formazione.

Basilea, 1° gennaio 2024 Associazione svizzera dei banchieri